

BONUS COVID-19: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO E SANIFICAZIONE

**Aggiornata
al 15.9.2020**

Sostituisce la Scheda del 3.8.2020

L'emergenza COVID-19 ha comportato la concessione di numerosi contributi ed erogazioni per consentire alle imprese di superare gli effetti della crisi economica causata dal lockdown. Si analizzano sinteticamente alcune agevolazioni concesse.

Art. 25, DL 34/2020

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Modalità di erogazione	Bonifico diretto sul c/c intestato al contribuente e indicato nell'istanza
Soggetti	Imprese (anche agricole) e lavoratori autonomi con ricavi o compensi 2019 fino a € 5 milioni, inclusi i contribuenti forfetari
Requisiti	Riduzione fatturato aprile 2020 su aprile 2019 superiore a 1/3 Per le imprese nate dall'1.1.2019 (rileva l'apertura della partita IVA) e per i soggetti localizzati nei comuni "in stato di emergenza" non è richiesto il requisito di riduzione del fatturato Regole particolari di computo dei ricavi e del fatturato sono stabilite per le attività cd. ad aggio o a ricavo fisso (distributori di carburante, tabaccai, giornali)
Ammontare del contributo	CONTRIBUTO = PERCENTUALE X RIDUZIONE DI FATTURATO 2019-2020 La percentuale applicabile è così individuata: <ul style="list-style-type: none"> 20% per ricavi fino a € 400.000 15% per ricavi superiori € 400.000 fino a € 1.000.000 10% per ricavi superiori € 1.000.000 fino a € 5.000.000 Il contributo è erogato per un importo minimo di € 1.000 per le persone fisiche ed € 2.000 per gli altri soggetti.
Adempimenti	Istanza su apposito modello entro il 13.8.2020 In caso di contributo superiore a € 150.000: <ul style="list-style-type: none"> vi è l'obbligo di rendere la dichiarazione antimafia inserita nel quadro A del modello il modello va firmato digitalmente dal contribuente e inviato via PEC a Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it

Il contributo **non è tassato** ed è considerato un **contributo in conto esercizio** da iscrivere nella voce A.5 del CE. Per le imprese in contabilità ordinaria la scrittura contabile è la seguente

Banca a Contributi in c/esercizio

In dichiarazione dei redditi è operata una variazione in diminuzione.

Per le imprese e i lavoratori autonomi in contabilità semplificata o per i forfetari non è necessaria alcuna rilevazione contabile, né indicazione in dichiarazione dei redditi.

Circolare Agenzia Entrate
13.6.2020, n.15

Circolare Agenzia Entrate
21.7.2020, n.21

CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO (AMBIENTI DI LAVORO)

Art. 120, DL 34/2020

Soggetti	Imprese e lavoratori autonomi che svolgono l'attività in luoghi aperti al pubblico il cui codice ATECO è compreso nell' allegato (vedi Informativa SEAC 15.7.2020, n. 209), inclusi i forfetari e minimi, nonché associazioni, fondazioni e altri enti privati, inclusi quelli del terzo settore NB: il codice attività indicato nel modello di comunicazione delle spese deve corrispondere a quanto comunicato all'Agenzia Entrate, pena lo scarto del modello.
Oggetto	Spese per misure finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro (per il contenimento del COVID-19) suddivise tra: <ul style="list-style-type: none"> interventi agevolabili quali rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di ingressi e spazi comuni, spese per l'acquisto di arredi di sicurezza. I predetti interventi devono essere prescritti da norme o linee guida elaborate per la riapertura dell'attività. investimenti agevolabili come ad esempio termoscanter per dipendenti e clienti, sistemi di videoconferenza e altri programmi software per consentire il lavoro agile.

Ambito temporale delle spese	Spese sostenute nel 2020 (anche prima del 19.5.2020). Per la quantificazione delle spese va considerato il criterio utilizzato per la determinazione del reddito del soggetto che richiede il beneficio (competenza, cassa, cd. competenza per registrazione)
Ammontare del credito	60% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 80.000 ; il credito d'imposta massimo è quindi pari a € 48.000
Modalità e ambito temporale di utilizzo	Successivamente al sostenimento delle spese agevolabili, esclusivamente in compensazione nel mod. F24 dall'1.1 al 31.12.2021 nonché ceduto a terzi. La parte non utilizzata entro tale data è persa
Adempimenti	Presentazione della comunicazione delle spese su apposito modello dal 20.7.2020 ed entro il 30.11.2021 . Nel modello vanno indicati: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il codice attività del contribuente; ▪ le spese sostenute fino al mese precedente la data della sottoscrizione della comunicazione; ▪ le spese che si prevede di sostenere dal mese di sottoscrizione al 31.12.2020. Compilazione quadro RU nel mod. REDDITI 2021

Il credito d'imposta, in mancanza di una specifica previsione, **è tassato ai fini imposte sui redditi e IRAP** ed è considerato ai fini contabili generalmente un **contributo in conto esercizio** da iscrivere nella voce A.5 del CE. Se il credito ha avuto per oggetto l'acquisto di beni strumentali costituisce un contributo in c/impianti.

Circolare Agenzia Entrate
10.7.2020, n. 20/E

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE

Art. 125, DL 34/2020

Soggetti	Imprese e lavoratori autonomi, inclusi i contribuenti forfetari e minimi nonché enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, a prescindere dall'attività esercitata
Oggetto	Spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi per la tutela della salute. Tra i DPI e gli altri dispositivi sono comprese mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi incluse le spese di installazione
Ambito temporale delle spese	Spese sostenute nel 2020 (anche prima del 19.5.2020). Per la quantificazione delle spese va considerato il criterio utilizzato per la determinazione del reddito del soggetto che richiede il contributo (competenza, cassa, cd. competenza per registrazione)
Ammontare del credito	9,38538% (60% x 15,6423%) delle spese sostenute fino ad un massimo di € 100.000 ; la percentuale è stata individuata con Provvedimento Agenzia Entrate 11.9.2020
Modalità e ambito temporale di utilizzo	Successivamente al sostenimento delle spese agevolabili; <ul style="list-style-type: none"> ▪ in compensazione nel mod. F24 (cod. tributo 6917, anno 2020); ▪ nel mod. REDDITI 2021 a riduzione delle imposte dovute. Il credito residuo può essere riportato ai periodi d'imposta successivi, ma non richiesto a rimborso, il credito può essere altresì ceduto a terzi entro il 31.12.2021
Adempimenti	Presentazione della comunicazione delle spese su apposito modello (è il medesimo del credito adeguamento) dal 20.7.2020 ed entro il 7.9.2020 . Nel modello vanno indicati: <ul style="list-style-type: none"> ▪ le spese sostenute fino al mese precedente la data della sottoscrizione della comunicazione; ▪ le spese che si prevede di sostenere dal mese di sottoscrizione al 31.12.2020. Compilazione quadro RU nel mod. REDDITI 2021

Il credito d'imposta **non è tassato** ed è generalmente un contributo in conto esercizio da iscrivere nella voce A.5 del CE.